

Allegato n. 2
Deliberazione n. 1245
Riunione del - 3 GIU. 2003

C.O.N.I.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano

**REGOLAMENTO
DEI RICONOSCIMENTI
AI FINI SPORTIVI DELLE
DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE
E DELLE
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI**

gk

Modifiche intercorse rispetto al Regolamento dei

riconoscimenti ai fini sportivi delle DSA e delle FSN

(approvato con delibera CN n. 1245 del 3 giugno 2003)

Area 2 - Tabella n. 1 (pag. 20)

Sotto la voce "INTERVENTI DEL CONI ED ADEMPIMENTI FEDERALI", è stato depennato l'ultimo punto "non è prevista alcuna forma di contribuzione da parte del CONI" ed è stato sostituito con "può concedere contributi finalizzati all'attività sportiva".

(modifica deliberata dal Consiglio Nazionale del CONI con provvedimento n. 1327 del 20 aprile 2006, su proposta della Giunta Nazionale provvedimento n. 122 del 21 marzo 2006)

Area 2 - Tabella n. 2 (pag. 21)

Sotto la voce "INTERVENTI DEL CONI ED ADEMPIMENTI FEDERALI", è stato depennato l'ultimo punto "non è prevista alcuna forma di contribuzione da parte del CONI" ed è stato sostituito con "può concedere contributi finalizzati all'attività sportiva".

(modifica deliberata dal Consiglio Nazionale del CONI con provvedimento n. 1327 del 20 aprile 2006, su proposta della Giunta Nazionale provvedimento n. 122 del 21 marzo 2006)

Articolo 10 - EROGAZIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLE SOMME EROGATE ALLE DSA AL CONI EFFETTIVE CRITERI E MODALITA' (da pag. 27 a 31)

L'intero articolo 10 è stato sostituito dall'attuale "Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CONI", approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n° 1330 del 20 aprile 2006, e successive modificazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale n° 516 del 24 ottobre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007.

Indice

Premessa Generale	Pag. 2
Grafico n. 1	Pag. 3
 AREA 1 – NUOVE DISCIPLINE SPORTIVE - OSSERVATORIO	
Articolo.1 – Nuove Discipline Sportive - Osservatorio e Monitoraggio	Pag. 4
Articolo 2 – Ordinamento delle Nuove Discipline Sportive ammesse all'Osservatorio	Pag. 5
Articolo 3 – Requisiti per l'inserimento nell'Osservatorio	Pag. 5
Articolo 4 – Percorso di riconoscimento	Pag. 7
Articolo 5 – Classificazione di riconoscimento	Pag. 8
Articolo 6 – Statuti delle NDS	Pag. 8
Articolo 7 – Natura degli Interventi CONI nelle fase di Osservatorio	Pag. 8
Articolo 8 – Indirizzi e controlli	Pag. 8
Area 1 -Tabella 1	Pag. 10
Grafico n. 2	Pag. 11
 AREA 2 – DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE	
Articolo 1 – Ordinamento	Pag. 12
Articolo 2 – Statuti	Pag. 14
Articolo 3 – Classificazione di riconoscimento	Pag. 15
Articolo 4 – Decorrenza del riconoscimento	Pag. 16
Articolo 5 – Requisiti per il riconoscimento come DSA	Pag. 16
Articolo 6 – Percorso di riconoscimento	Pag. 18
Area 2 - Tabella 1	Pag. 20
Area 2 - Tabella 2	Pag. 21
Area 2 - Tabella 3	Pag. 22
Grafico n.3	Pag. 23
Articolo 5 – Scissione di DSA	Pag. 24
Articolo 6 – Fusione ed incorporazione	Pag. 24
Articolo 7 – Natura degli interventi del CONI a favore delle DSA al CONI Effettive	Pag. 25
Articolo 8 – Criteri per la determinazione dei contributi alle DSA al CONI Effettive	Pag. 25
Articolo 9 – Indirizzi e controlli	Pag. 26
Articolo 10 – Erogazione e controllo amministrativo delle somme erogate alle DSA al CONI Effettive	Pag. 27
Criteri e modalità	
Articolo 11 – Coordinamento Nazionale delle DSA	Pag. 31
Articolo 12 – Norma Transitoria	Pag. 33
 AREA 3 – FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	
Articolo 1.- Ordinamento delle FSN	Pag. 34
Articolo 2 – Requisiti per il riconoscimento	Pag. 34
Articolo 3 – Percorso di riconoscimento	Pag. 36
Articolo 4 – Decorrenza del riconoscimento	Pag. 36
Articolo 5 – Scissione di FSN	Pag. 36
Articolo 6 – Fusione ed incorporazione	Pag. 37
Articolo 7 – Verifica Requisiti	Pag. 37
Articolo 8 – Norma Transitoria	Pag. 38
Grafico n. 4 -	Pag. 39

Premessa Generale

Il CONI è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale.

Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati.


In questo quadro è compito del CONI sviluppare adeguati strumenti di osservazione dell'affacciarsi di nuove discipline sportive sul territorio nazionale, (praticate anche da parte di numerosi appassionati) fornendo loro servizi di consulenza, collaborazione ed assistenza.

Tali strumenti di osservazione e di monitoraggio pongono le premesse per fare emergere le Nuove Discipline Sportive da un'ambito socio-culturale non regolamentato e pertanto non tutelato, accogliendole nell'area istituzionale e dell'ordinamento sportivo nazionale, a garanzia degli stessi praticanti e della loro integrità.

Le NDS che dimostrino potenzialità e capacità di sviluppo sul piano tecnico-sportivo, organizzativo e normativo potranno chiedere il riconoscimento di Disciplina Sportiva Associata.

A loro volta le DSA che conseguiranno i necessari ed indispensabili requisiti in campo nazionale ed internazionale, sul piano tecnico-sportivo, organizzativo e normativo potranno chiedere il riconoscimento quale FSN.

Osservatorio



monitoraggio

GRAFICO N. 1
Percorso e tipologia di riconoscimento di Nuove Discipline Sportive
 a DSA e FSN

Handwritten signature

AREA 1 NUOVE DISCIPLINE SPORTIVE OSSERVATORIO

ARTICOLO 1 NUOVE DISCIPLINE SPORTIVE Osservatorio e Monitoraggio

A tal fine il CONI istituisce un Osservatorio per la definizione del percorso progressivo e graduale del riconoscimento di Nuove Discipline Sportive a Discipline Sportive Associate e di queste a Federazioni Sportive Nazionali.

L'Osservatorio delle Nuove Discipline Sportive, avrà lo scopo di osservare, monitorare e studiare le caratteristiche e l'evoluzione di nuove attività sportive di tendenza, che si affacciano e si diffondono sul territorio in modo da rappresentare un fenomeno identificato e significativo con potenzialità di sviluppo e che, avendo già acquisito una qualche forma di organizzazione costituita, da almeno 2 anni, per mezzo di essa, richiedano al CONI di essere inserite nell'Osservatorio stesso.

L'inserimento della NDS nell'Osservatorio potrà avvenire al termine dell'istruttoria che verrà attuata per mezzo dell'esame e verifica della documentazione presentata, con sopralluoghi presso la sede dell'organizzazione, con la presenza alle manifestazioni da essa organizzate e con ogni altra forma di raccolta di informazioni e documentazioni utili, consentita dalle leggi e normative vigenti.

Con la presentazione dell'istanza di inserimento nell'Osservatorio, la NDS accetta ed autorizza formalmente la suddetta procedura ricognitiva e l'attività di osservazione, monitoraggio e vigilanza da parte del CONI.

In caso di sussistenza di più organizzazioni afferenti alla Nuova Disciplina Sportiva il CONI inviterà le parti ad unificarsi e costituire un unico soggetto federativo.

Ove non si addivenisse ad un accordo il CONI procede ad osservare l'organizzazione più rappresentativa e che abbia il riconoscimento della Federazione Internazionale di riferimento, ove esistente.

Qualora la fase istruttoria si concludesse con l'accertamento della sussistenza dei requisiti, la NDS potrà essere inserita nell'Osservatorio.

B. MODALITA' DELL'OSSERVATORIO

L'Osservatorio avrà la durata minima di 2 anni dalla data di inserimento della Nuova Disciplina Sportiva nell'Osservatorio stesso.

Durante tale periodo il CONI, attraverso gli Uffici competenti, fornirà collaborazione, assistenza e consulenza sul piano normativo, organizzativo e tecnico-sportivo allo scopo di favorire l'armonizzazione delle NDS per quanto riguarda la loro organizzazione e struttura ai principi generali statutari, di giustizia sportiva ed antidoping del CONI.

A tale finalità, nel corso della fase di osservatorio, le NDS dovranno adottare uno Statuto in armonia con all'ordinamento sportivo vigente, il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Antidoping.
La NDS dovranno depositare, ogni anno, presso il CONI i Bilanci Preventivi e Consuntivi.

ARTICOLO 2 ORDINAMENTO DELLE NUOVE DISCIPLINE SPORTIVE AMMESSE ALL'OSSERVATORIO

Le Nuove Discipline Sportive (NDS) sono Associazioni senza fini di lucro.

Le NDS sono costituite dalle Società e dalle Associazioni ad esse affiliate.

Le NDS sono rette da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Le NDS svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con la Carta Olimpica, le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI e delle Federazioni internazionali riconosciute dal GAISF e dal CIO, ove esistenti.

Le NDS hanno autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

ARTICOLO 3 REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'OSSERVATORIO

LA NUOVA DISCIPLINA SPORTIVA, per poter avanzare l'istanza di inserimento nell'Osservatorio, deve operare in armonia ai principi fondamentali della CARTA OLIMPICA ed in particolare:

a. deve incoraggiare lo sviluppo di una società pacifica e rispettosa della dignità umana, con finalità educative, formative e sociali

b. deve bandire ogni forma di discriminazione per ragioni razziali, sociali, economiche, religiose, di sesso o per qualsiasi altra motivazione, garantendo pari opportunità d'accesso alla pratica della disciplina

c. deve promuovere la mutua comprensione, lo spirito d'amicizia, la solidarietà, la lealtà, il fair-play e l'etica sportiva

d. deve promuovere e tutelare pienamente la salute, il benessere e l'integrità psico-fisica dei praticanti

e. deve bandire e prevenire l'uso del doping a qualsiasi livello

f. non deve consentire o ispirarsi ad utilizzazioni abusive politiche o commerciali dello sport e degli atleti

Inoltre l'organizzazione che si rivolge al CONI per essere inserita ***nella fase di osservatorio*** tesa ad avere il riconoscimento quale

Disciplina Sportiva Associata Sperimentale al CONI od ad una FSN deve possedere i seguenti requisiti:

1. la disciplina praticata non deve prevedere forme di competizione a carattere estremo, così da condurre le performance a livelli di prestazione psicofisica tali da comportare concretamente, nell'obiettivo specifico o/e nella modalità attuativa stessa della pratica sportiva, la messa a rischio dell'integrità psicofisica dei praticanti;
2. non deve avere un carattere di simulazione o di mimesi, sia pure incruenta, di finalità belliche, prebelliche e/o paramilitari;
3. non deve presupporre, incoraggiare o prevedere, anche indirettamente, l'uso della violenza;
4. La pratica deve avere la prevalenza della componente competitivo-agonistica e motorio-atletica, un gesto tecnico-sportivo elaborato e complesso, tale da richiedere dei piani gradualmente e progressivi di avviamento, formazione, specializzazione ed aggiornamento degli atleti;
5. la struttura organizzativa, anche se embrionale, deve assicurare al proprio interno il rispetto di regole democratiche di formazione delle decisioni e di gestione dell'attività;
6. Deve essere l'unica o la più rappresentativa organizzazione sul territorio nazionale della disciplina sportiva, è motivo preferenziale l'affiliazione alla rispettiva Federazione Internazionale, ove esistente;
7. deve essere già costituita, da almeno due anni, formalmente in associazione, con sede e rappresentanti legali identificati, avere un carattere federativo di più associazioni affiliate e non limitate ad una sola area territoriale;
8. deve possedere autonome capacità di autofinanziamento dell'attività sportiva e del funzionamento dell'organizzazione
9. non deve avere fini di lucro;
10. deve avere un numero di praticanti tale da rappresentare un movimento numericamente significativo;
11. la pratica e le competizioni non devono avere un carattere occasionale ma prevedere forme periodiche e registrate di competizione a livello nazionale ed eventualmente anche internazionale sulla base di un calendario federale che preveda l'organizzazione e svolgimento regolare e sistematico di Campionati italiani;
12. la pratica della disciplina deve basarsi su una normativa tecnica codificata, identificabile ed accessibile a tutti i praticanti;
13. deve prevedere ed adottare le adeguate iniziative ed i necessari controlli per prevenire e reprimere il fenomeno del Doping in conformità alle norme ed indirizzi delle rispettive Federazioni Internazionali, del C.I.O., del C.O.N.I. e delle leggi dello Stato.
14. Deve presentare potenzialità di sviluppo e di ulteriore

affermazione

Vanno valutati inoltre i seguenti parametri :

1. la tradizione sportiva, il radicamento sul territorio, il far parte integrante dell'educazione, della cultura e del patrimonio sportivo nazionale
2. programmazione e svolgimento regolare e sistematico dell'attività giovanile ivi compresi i Campionati Italiani
3. la disponibilità di impianti sportivi sul territorio, valutando le differenziazioni tra le diverse tipologie di attività che si svolgono all'aperto e/o al chiuso nel rispetto dell'ambiente;
4. la complessità dell'impianto sportivo e l'incidenza degli eventuali oneri gestionali sullo sviluppo e diffusione della disciplina sportiva;
5. Programmazione di piani volti alla formazione di atleti, tecnici, arbitri, giudici
6. la differenziazione tra discipline di tipo individuale e a squadre, monodisciplinare o pluridisciplinare
7. la rilevanza spettacolare ;
8. l'utilizzo di attrezzi e mezzi meccanici sportivi semplici o complessi e gli eventuali oneri e l'incidenza di questi sullo sviluppo e diffusione delle Discipline sul territorio nazionale;
9. gli eventuali contenziosi in corso con tesserati, Affiliati, eventuali Leghe, CONI e terzi.

ARTICOLO 4 PERCORSO DI RICONOSCIMENTO

Completato l'Osservatorio, qualora la NDS abbia effettivamente compiuto tale adeguamento normativo, organizzativo e tecnico-sportivo e la disciplina praticata presenti concrete possibilità di ulteriore sviluppo ed affermazione, il Consiglio Nazionale del CONI potrà valutare l'opportunità, in presenza di tutti i requisiti necessari, di riconoscerla in qualità di **Disciplina Sportiva Associata Sperimentale al CONI od ad una FSN** , per affinità delle attività sportive praticate ed in presenza dell'accordo formalmente espresso della FSN associante e della NDS:

Oppure, nella fase istruttoria, potranno essere prese in esame anche altre soluzioni quali ad esempio, l'inserimento della NDS nelle FSN o DSA, qualora vi sia affinità ed accordo con la FSN o DSA od indirizzare la NDS a prendere contatti con gli EPS qualora prevalga la componente promozionale.

ARTICOLO 5 CLASSIFICAZIONE DI RICONOSCIMENTO

Una NDS, al termine della fase di Osservatorio, può essere riconosciuta come Disciplina Sportiva Sperimentale Associata al:

- CONI, se organizza uno sport che non sia in alcun modo riconducibile agli sport già regolamentati dalle FSN o dalle DSA.
-
- Ad una FSN se:
 - Esiste affinità sportiva con la FSN;
 - Ne ha ottenuto, tramite deliberazione del Consiglio Federale della FSN, il relativo parere favorevole;
 - La NDS svolge attività sportiva distinta da quella svolta dalla FSN affine;
 - Non ha come riferimento la stessa Federazione Internazionale della FSN affine;
 - L'attività non è regolamentata dalla FSN, non è omologata a Settore Federale od altro .

Il CONI o le FSN associanti ricopriranno anche il ruolo di TUTOR per facilitare la crescita della Disciplina Sportiva.

ARTICOLO 6 STATUTI DELLE NDS

Al termine della fase di Osservatorio, gli Statuti delle NDS devono essere in armonia con l'ordinamento sportivo e con i principi fondamentali e gli indirizzi del CONI.

Devono essere ispirati a principi di democrazia interna e di pari opportunità.

Devono prevedere il Collegio dei Revisori dei Conti.

Devono prevedere almeno 2 gradi di giudizio nella giustizia sportiva.

ARTICOLO 7 NATURA DEGLI INTERVENTI CONI NELLA FASE DI OSSERVATORIO

Assistenza, Consulenza e collaborazione sul piano:

- tecnico.sportivo;
- organizzativo;
- normativo

ARTICOLO 8 INDIRIZZI E CONTROLLI

Le NDS sono tenute al rispetto degli indirizzi e principi emanati dal CONI, ove compatibili, soprattutto per quanto riguarda:

- l'attività sportiva

- l'attività di prevenzione e repressione del doping;
- riconoscimenti di Società ed Associazioni Sportive;
- Tesseramenti
- La formazione di quadri, atleti, tecnici, arbitri/giudici.

Il CONI vigila sul funzionamento e gestione delle NDS, che devono depositare ogni anno i Bilanci Preventivi e Consuntivi.

In caso di gravi irregolarità nella gestione e di violazioni dell'ordinamento sportivo da parte delle NDS, il CONI sospende la fase di Osservatorio.

In caso di sospensione, si conserva l'anzianità maturata nell'Osservatorio.

In casi più gravi si procede all'annullamento dell'iter di osservatorio e della relativa anzianità maturata.

AREA 1 - Tabella n. 1

1) NUOVE DISCIPLINE SPORTIVE

AREA 1	CARATTERISTICHE DELLA DISCIPLINA
Inserimento nell'OSSERVATORIO	Devono essere costituite da almeno 2 anni
	Devono avere Statuto, Regolamento Giustizia, Regolamento Antidoping in armonia con i principi generali dell'Ordinamento Sportivo nazionale
	Devono aver potenzialità di sviluppo
	Devono essere in grado di autofinanziarsi
	Devono essere l'unica o la più rappresentativa organizzazione sul territorio nazionale; si darà priorità all'organizzazione che ha il riconoscimento della rispettiva Federazione Internazionale, ove esistente.
	Devono organizzare attività sportive a prevalente componente motorio atletica in modo continuo e sistematico a livello Regionale, Nazionale ed Internazionale

OSSERVATORIO E MONITORAGGIO	Per tali Associazione il CONI svolge l'attività di Osservatorio e Monitoraggio per almeno due anni
------------------------------------	--

INTERVENTI DEL CONI ED ADEMPIMENTI FEDERALI	<input type="checkbox"/> esercita attività di vigilanza sul piano normativo, organizzativo , e tecnico-sportivo <input type="checkbox"/> richiede l'armonizzazione delle carte federali ai principi fondamentali dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed alla loro evoluzione <input type="checkbox"/> non è previsto l'uso del logo CONI <input type="checkbox"/> fornisce consulenza sul piano tecnico sportivo ed organizzativo e normativo <input type="checkbox"/> non è prevista alcuna forma di contribuzione da parte del CONI
--	---

Handwritten signature



Osservatorio




GRAFICO N. 2

**Percorso e tipologia di riconoscimento di
 NUOVE DISCIPLINESPORTIVE
 A DSA SPERIMENTALI E PROVVISORIE ASSOCIATE AL CONI OD AD UNA FSN**

h *h*

AREA 2

DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

ARTICOLO 1

ORDINAMENTO

L'Ordinamento generale delle Discipline Sportive Associate è quello stabilito dall'art. 5, p.c del D.lgs. 242/99 e dagli articoli 24 e 25 dello Statuto del CONI.

Le Discipline Sportive Associate sono associazioni sportive senza fini di lucro.

Le Discipline Sportive Associate sono costituite dalle società e dalle associazioni sportive ad esse affiliate.

Le Discipline Sportive Associate sono rette da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo alle Discipline Sportive Associate è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

Possono essere stipulate apposite convenzioni tra Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità.

Le Discipline Sportive Associate svolgono l'attività sportiva e le relative attività promozionali in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della eventuale Federazione Sportiva Nazionale associante, della rispettiva Federazione internazionale, ove esistente, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

1. Il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere le Discipline Sportive che rispondano ai requisiti di:

- a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici e del gruppo arbitri-giudici;
- b) consistenza qualitativa e quantitativa e tradizione sportiva del movimento e della struttura organizzativa centrale e periferica;
- c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di

uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni ed agli indirizzi del CONI;

- d) assenza di fini di lucro;
 - e) procedure elettorali in conformità a quanto disposto dall'art.16 comma 2 del Decreto Legislativo 23.7.1999 n.242.
2. Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina Sportiva Associata al CONI od alle Federazioni Sportive Nazionali per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale o di una Disciplina Sportiva Associata. La Disciplina Sportiva Associata non può prevedere tra i compiti istituzionali la pratica di una specialità ricompresa in una Federazione Internazionale, riconosciuta o meno dal CIO, se esiste nell'ordinamento del CONI la corrispondente Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo il Consiglio Nazionale del CONI promuove la Disciplina composta dai soli soggetti che vi hanno aderito; si darà priorità all'organizzazione che ha il riconoscimento della rispettiva Federazione Internazionale, ove esistente. .
3. In caso di sopravvenuta mancata rispondenza dei requisiti, da parte di una Disciplina Sportiva Associata riconosciuta, il Consiglio Nazionale può deliberare la sospensione del riconoscimento a suo tempo concesso, o la revoca del riconoscimento stesso. con l'inquadramento nella corrispondente tipologia di DSA, sulla base dei requisiti dello status precedente
4. La permanenza dei requisiti e dei presupposti è verificata ogni quattro anni (quadriennio olimpico).

Le Discipline Sportive Associate al CONI Effettive a cui viene revocato il riconoscimento possono richiedere il riconoscimento come DSA Provvisoria, saltando la qualifica di DSA Sperimentale. in presenza dei requisiti richiesti e se non vi sono motivi ostativi in tal senso (a carattere sportivo, normativo, regolamentare, amministrativo od altro).

Le DSA Sperimentali e Provvisorie associate al CONI od ad una FSN , a cui viene revocato il riconoscimento, devono iniziare nuovamente l'iter come Nuove Discipline Sportive nell'Osservatorio.

Alle Discipline Sportive Associate ed ai loro affiliati e tesserati sono applicate, ove compatibili, tutte le norme dello Statuto CONI dettate in riferimento all'ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali.

ARTICOLO 2 STATUTI

1. Gli Statuti delle Discipline Sportive Associate devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale, e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.
2. Gli Statuti delle Discipline Sportive Associate stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dei dirigenti, degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.
3. Gli Statuti delle Discipline Sportive Associate in riferimento alle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, devono prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione e possono prevedere il procedimento arbitrale di cui all'art. 12 dello Statuto del CONI.
4. La Giunta Nazionale valuta la conformità degli statuti delle Discipline Sportive Associate alla legge, allo statuto del CONI e ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia entro sessanta giorni lo Statuto alle Discipline Sportive Associate per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di sessanta giorni senza tale rinvio, lo Statuto federale si intende approvato. Qualora le Discipline Sportive Associate non modificano lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può nominare un Commissario "ad acta", sentito il Consiglio Nazionale, e, nei casi più gravi, previa diffida, il Consiglio Nazionale medesimo può sospendere e/o revocare il riconoscimento.

ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DI RICONOSCIMENTO

Le DSA sono inquadrare nelle seguenti tipologie, così ordinate:

A. DSA al CONI

- 1. DSA Sperimentali**
- 2. DSA Provvisorie**
- 3. DSA Effettive**

B. DSA alle FSN

- 1. DSA Sperimentali**
- 2. DSA Provvisorie**

Le Discipline Sportive Associate Sperimentali e Provvisorie possono essere associate al CONI oppure alle Federazioni Sportive Nazionali.

Le Discipline Sportive Associate Effettive possono essere associate solo al CONI.

La Disciplina Sportiva Sperimentale e Provvisoria , in presenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, è associata al CONI se:

- *organizza uno sport che non sia in alcun modo riconducibile agli sport già regolamentati dalle FSN o dalle Discipline Sportive Associate.*
- è riconosciuta dalla rispettiva Federazione Internazionale di riferimento, ove esistente,
- ove la Federazione Internazionale di riferimento esista, essa può aver ottenuto il riconoscimento nell'ordine, dal GAISF e dal CIO

Perché la Disciplina Sperimentale e Provvisoria venga riconosciuta come Disciplina Sportiva Associata al CONI Effettiva, in presenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, essa deve:

- *organizzare uno sport che non sia in alcun modo riconducibile agli sport già regolamentati dalle FSN o dalle Discipline Sportive Associate*
- essere riconosciuta dalla rispettiva Federazione Internazionale di riferimento,
- la Federazione Internazionale di riferimento deve aver ottenuto il riconoscimento definitivo diretto nell'ordine, dal GAISF e/o dal CIO

La Disciplina Sportiva Sperimentale e Provvisoria è associata ad una FSN se:

- esiste affinità tecnico-sportiva con la FSN;
- ne ha ottenuto, tramite deliberazione del Consiglio Federale della FSN, il relativo parere favorevole;
- la Disciplina Sportiva svolge attività di rilevanza sportiva distinta da quella svolta dalla FSN affine;

- non ha, come riferimento, la stessa Federazione Internazionale della FSN affine;
- l'attività non è regolamentata dalle FSN, né è omologata a settore federale od altro.

La Disciplina Sportiva Associata alle FSN Sperimentale o Provvisoria può richiedere di:

a. essere associata al CONI, sempre nella rispettiva qualità di Disciplina Sportiva Associata Sperimentale o Provvisoria

- 1) nel caso in cui la disciplina sia inserita nel programma dei Giochi Olimpici.
- 2) Lo sport organizzato non sia più in alcun modo riconducibile agli sport regolamentati dalle FSN o dalle Discipline Sportive Associate.
- 3) è riconosciuta dalla rispettiva Federazione Internazionale di riferimento, ove esistente, diversa da quella della FSN affine
- 4) la Federazione Internazionale di riferimento ove esistente, può essere riconosciuta, nell'ordine, dal GAISF e dal CIO;
- 5) In ogni caso, deve esservi l'accordo della FSN associante e della DSA Sperimentale o Provvisoria ad una FSN, formalmente espressi attraverso apposite deliberazioni dei rispettivi Consigli Federali ed apposita deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI.

b. di essere riconosciuta come Commissione, Settore od altro, compatibilmente con le normative, le necessità, il parere favorevole del Consiglio Federale della stessa Federazione associante ed apposita deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI.

Il CONI e le FSN associanti ricopriranno anche i ruoli di "tutor" per facilitare la crescita della DSA sperimentale e provvisoria.

**ARTICOLO 4
DECORRENZA DEL RICONOSCIMENTO**

Gli effetti del riconoscimento a DSA Sperimentale e Provvisoria ad una FSN od al CONI ed Effettiva al CONI, hanno decorrenza, ai fini sportivi, dalla data di deliberazione del provvedimento mentre ai fini strutturali, organizzativi, economici e finanziari, decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del provvedimento.

**ARTICOLO 5
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO
COME DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE**

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti per le Nuove Discipline Sportive per l'inserimento nell'Osservatorio, le

Discipline Sportive Associate devono possedere i seguenti requisiti specifici:

A. REQUISITI FONDAMENTALI

- 1) affiliazione alla rispettiva Federazione Internazionale, ove esistente, la quale può essere riconosciuta dal GAISF e/ o dal CIO. Nel caso delle DSA Effettiva al CONI, la DSA deve essere affiliata alla rispettiva Federazione Internazionale ed essa deve essere stata riconosciuta in modo definitivo diretto dal GAISF oppure dal CIO.
- 2) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni, sulla base di un calendario federale che preveda l'organizzazione e svolgimento regolare e sistematico di Campionati italiani.
- 3) la partecipazione regolare e sistematica alle manifestazioni internazionali nonché ai Campionati Europei e Campionati mondiali
- 4) programmazione e svolgimento regolare e sistematico dell'attività giovanile ivi compresi i Campionati Italiani
- 5) programmazione ed attuazione di piani di formazione annuali, in campo nazionale e/o internazionale, degli atleti, dei tecnici e del gruppo arbitri/giudici, per la definizione e inquadramento di specifiche qualifiche e ruoli di atleti, tecnici e arbitri/giudici.
- 6) gestione della disciplina sportiva conformemente alla Carta Olimpica ed alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, del CIO e del CONI.
- 7) prevedere ed adottare le adeguate iniziative ed i necessari controlli per prevenire e reprimere il fenomeno del Doping in conformità alle norme ed indirizzi delle rispettive Discipline Internazionali, del C.I.O., del C.O.N.I. e delle leggi dello Stato.
- 8) Ordinamento statutario e regolamentare ispirato ai principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI:
- 9) assenza di fini di lucro.
- 10) Procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità a quanto disposto dall'art.16 comma 2 del Decreto Legislativo 23.7.1999 n.242 e dallo Statuto del CONI;
- 11) Consistenza qualitativa e quantitativa del movimento sportivo con la presenza articolata e organizzata, distribuita in modo omogeneo sul territorio Nazionale di Associazioni Sportive, atleti, tecnici, arbitri/ giudici.

Sono inoltre valutati i seguenti parametri

- a) l'inserimento della disciplina sportiva nel programma olimpico

come disciplina effettiva (motivo preferenziale)

- b) la tradizione sportiva, il radicamento sul territorio, il far parte integrante dell'educazione, della cultura e del patrimonio sportivo nazionale
- c) il ranking in campo nazionale ed internazionale della Federazione;
- d) l'interesse che riveste tra i giovani e lo svolgimento sistematico di Mondiali e Continentali giovanili;
- e) la disponibilità di impianti sportivi sul territorio, valutando le differenziazioni tra le diverse tipologie di attività che si svolgono all'aperto e/o al chiuso nel rispetto dell'ambiente;
- f) la complessità dell'impianto sportivo e l'incidenza degli eventuali oneri gestionali sullo sviluppo e diffusione della disciplina sportiva;
- g) la differenziazione tra discipline di tipo individuale e a squadre, monodisciplinare o pluridisciplinare
- h) la rilevanza spettacolare ;
- i) l'utilizzo di attrezzi e mezzi meccanici sportivi semplici o complessi e gli eventuali oneri e l'incidenza di questi sullo sviluppo e diffusione delle Discipline sul territorio nazionale;
- j) la capacità di autosufficienza finanziaria accertata attraverso il bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di riconoscimento, l'entità delle entrate proprie, la rilevanza della componente commerciale, gli eventuali debiti verso il CONI e verso terzi;
- k) gli eventuali contenziosi in corso con tesserati, Affiliati, eventuali Leghe, CONI e terzi.

ARTICOLO 6 PERCORSO DI RICONOSCIMENTO

Trascorsi almeno 2 anni nella qualifica, la Nuova Disciplina Sportiva, al termine dell'Osservatorio, se in possesso dei requisiti richiesti, può essere inquadrata, su sua istanza, con l'accordo dell'eventuale FSN associante e con apposita deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI, nella qualifica di **Disciplina Sportiva Associata Sperimentale al CONI od ad una FSN**, secondo le diverse specifiche caratteristiche. (vedi tabella n.1)

Trascorsi almeno 2 anni nella qualifica, la **Disciplina Sportiva Associata Sperimentale al CONI od ad una FSN**, se in possesso dei requisiti richiesti, può essere inquadrata, su sua istanza, con l'accordo dell'eventuale FSN associante e con apposita deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI, nella qualifica di **Disciplina Sportiva Associata al CONI od ad una FSN Provvisoria**, secondo le diverse specifiche caratteristiche. (vedi tabella n.2)

Trascorsi almeno 4 anni nella qualifica, la **Disciplina Sportiva Associata al CONI od ad una FSN Provvisoria**, se in possesso dei requisiti richiesti, può essere inquadrata, su sua istanza, con l'accordo dell'eventuale FSN associante e con apposita deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI, nella qualifica di **Disciplina Sportiva Associata al CONI Effettiva** secondo le diverse specifiche caratteristiche. (vedi tabella n.3)

Le tabelle 1-2-3- costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

AREA 2 - Tabella n. 1

1) DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE SPERIMENTALI

TIPOLOGIA DI RICONOSCIMENTO	CARATTERISTICHE DELLA DISCIPLINA
(CONI o FSN)	Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per le NDS.
	Devono essere state sottoposte ad Osservatorio e Monitoraggio del CONI per almeno 2 anni
	Devono avere Statuto, Regolamento di Giustizia, Tecnico ed Antidoping in armonia all'ordinamento sportivo ed allo Statuto del CONI
	Svolgono attività sportiva regolare in campo nazionale
	Possono rappresentare giochi e sport tradizionali e popolari
	Devono essere l'unica o la più rappresentativa associazione di tale disciplina sul territorio nazionale; si darà priorità all'associazione che ha il riconoscimento dell'eventuale organismo internazionale
	Possono avere una diffusione non completa ed omogenea ma rappresentativa sul territorio nazionale valutabile sul numero dei tesserati e delle Società aventi diritto di voto (30 Società, 300 atleti in 6 Regioni.)
	Devono possedere possibilità di sviluppo tecnico ed organizzativo
	Devono svolgere, in qualità di associazione costituita, attività sportiva agonistica da almeno quattro anni
	Devono essere in grado di autofinanziarsi
	Devono, ogni anno, depositare presso il CONI i Bilanci Preventivi e Consuntivi
OSSERVATORIO E MONITORAGGIO	Per tali Associazione il CONI prosegue l'attività di Osservatorio e di Monitoraggio, per almeno due anni, a partire dal riconoscimento come DSA SPERIMENTALE <input type="checkbox"/> esercita un'attività di osservazione e monitoraggio
INTERVENTI DEL CONI ED ADEMPIMENTI FEDERALI	<input type="checkbox"/> esercita attività di vigilanza sul piano normativo, organizzativo e tecnico- sportivo <input type="checkbox"/> richiede l'adeguamento delle carte federali ai principi fondamentali dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed alla loro evoluzione <input type="checkbox"/> concede l'uso del logo CONI <input type="checkbox"/> fornisce consulenza sul piano normativo, tecnico sportivo ed organizzativo <input type="checkbox"/> non è prevista alcuna forma di contribuzione da parte del CONI

Handwritten signature

AREA 2 - Tabella n. 2

1) DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE PROVVISORIE

TIPOLOGIA DI RICONOSCIMENTO	CARATTERISTICHE DELLA DISCIPLINA
(CONI o FSN)	<p>Fermo restando il possesso dei requisiti previsti per le NDS e per le DSA sperimentali.</p> <p>Devono essere state sottoposte ad Osservatorio e Monitoraggio del CONI per almeno 2 anni in qualità di DSA sperimentali</p> <p>Devono avere Statuto, Regolamento Organico, di Giustizia, Tecnico ed Antidoping in armonia all'ordinamento sportivo ed allo Statuto del CONI</p> <p>Svolgono attività sportiva regolare in campo nazionale ed internazionale</p> <p>Devono avere acquisito una consistenza quantitativa e qualitativa adeguata sul territorio nazionale valutabile sul numero dei tesserati e delle Società aventi diritto a voto (almeno 40 Società e n. 400 atleti tesserati articolati su 8 Regioni)</p> <p>Devono aver realizzato, in forme apprezzabili, organizzazione e struttura di tipo federale</p> <p>Devono possedere possibilità di ulteriore sviluppo tecnico ed organizzativo</p> <p>Devono essere in grado di autofinanziarsi</p> <p>Deve essere stata costituita la rispettiva Federazione internazionale e la DSA deve essere stata riconosciuta da quest'ultima</p> <p>Devono, ogni anno, depositare presso il CONI i Bilanci Preventivi e Consuntivi</p>

OSSERVATORIO E MONITORAGGIO	<p>Per tali Associazioni il CONI prosegue l'attività di Osservatorio e monitoraggio, per almeno due anni, a partire dal riconoscimento come DSA PROVVISORIA</p> <p><input type="checkbox"/> esercita un'attività di osservazione e monitoraggio</p>
------------------------------------	---

INTERVENTI DEL CONI ED ADEMPIMENTI FEDERALI	<p><input type="checkbox"/> esercita attività di vigilanza sul piano normativo, organizzativo e tecnico-sportivo</p> <p><input type="checkbox"/> richiede l'adeguamento delle carte federali ai principi fondamentali dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed alla loro evoluzione</p> <p><input type="checkbox"/> concede l'uso del logo CONI</p> <p><input type="checkbox"/> potrà fornire servizi, collaborazione, assistenza e consulenza sul piano tecnico sportivo, organizzativo e normativo.</p> <p><input type="checkbox"/> non è prevista alcuna forma di contribuzione da parte del CONI</p>
--	--

4 16

AREA 2 - Tabella n. 3

1. DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE EFFETTIVE AL CONI


TIPOLOGIA DI RICONOSCIMENTO	REQUISITI DELLE DISCIPLINE
Discipline Sportive Associate AI CONI	Fermo restando il possesso dei requisiti previsti per le NDS e per le DSA Sperimentali e Provvisorie.
	Svolgono attività sportiva in campo nazionale e sono diffuse in campo internazionale su almeno 3 continenti su 5
	Possono rappresentare giochi e sport tradizionali e popolari
	Devono organizzare uno sport che non sia in alcun modo riconducibile agli sport già regolamentati dalle FSN o dalle Discipline Sportive Associate
	La rispettiva Federazione Internazionale deve essere stata riconosciuta direttamente e definitivamente dal GAISF oppure dal CIO
	Devono avere Statuto, Regolamento Organico, di Giustizia, Tecnico ed Antidoping conformi all'ordinamento sportivo ed allo Statuto del CONI
	Devono avere una diffusione rappresentativa sul territorio nazionale valutabile sul numero dei tesserati e delle Società aventi diritto a voto (almeno 60 Società con 600 atleti tesserati articolati su 12 Regioni)
	Devono aver dimostrato capacità concreta di sviluppo organizzativo e di incremento della diffusione sul territorio
	Devono aver svolto attività come DSA provvisoria da almeno quattro anni
	Devono essersi sostanzialmente omologate alle FSN
Devono essere in grado di autofinanziarsi	

MONITORAGGIO	Per tali Associazioni il CONI prosegue l'attività di monitoraggio
---------------------	---

INTERVENTI DEL CONI ED ADEMPIMENTI FEDERALI	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> esercita attività di vigilanza sul piano normativo, organizzativo, tecnico-sportivo ed amministrativo nonché sull'utilizzo dell'eventuale contributo finalizzato del CONI <input type="checkbox"/> richiede l'adeguamento delle carte federali ai principi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale <input type="checkbox"/> concede l'uso del logo CONI <input type="checkbox"/> può fornire servizi, collaborazione, assistenza e consulenza sul piano tecnico sportivo, organizzativo e normativo; <input type="checkbox"/> può concedere contributi finalizzati all'attività sportiva nazionale può concederli a progetti di alto livello internazionale e, solo nel caso di DSA effettive al CONI inserite nel programma olimpico, può concederli per la preparazione olimpica
--	---

4 h

Osservatorio



monitoraggio

GRAFICO N. 3
 Percorso e tipologia di riconoscimento di Nuove Discipline Sportive
 a DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

Handwritten marks



ARTICOLO 5 SCISSIONE DI DSA

- 1) Qualora una DSA si divida in due o più discipline autonome, differenziate e indipendenti e non affini, queste ultime possono richiedere il riconoscimento, iniziando l'iter:
 - a) come Discipline Sportive Associate Provvisorie se erano Effettive,
 - b) come Discipline Sportive Associate Sperimentali se erano Provvisorie o Sperimentali

e saranno inquadrare, sulla base dei requisiti posseduti, nella specifica tipologia,

- 2) Qualora una disciplina autonoma, differente, indipendente, e non affine si distacca dalla DSA Sperimentale o Provvisoria od Effettiva di appartenenza deve iniziare l'iter chiedendo il riconoscimento come
 - a) Disciplina Sportiva Associata Provvisoria se la DSA da cui si distacca è Effettiva,
 - b) Disciplina Sportiva Associata Sperimentale se quella da cui si distacca è Provvisoria o Sperimentale

e sarà inquadrata, se in possesso ed in base ai requisiti posseduti nella specifica tipologia .

ARTICOLO 6 FUSIONE ED INCORPORAZIONE

1. Il Consiglio Nazionale può autorizzare la fusione di 2 o più DSA concertata tra i soggetti interessati, che dà origine ad un nuovo soggetto unico federativo, che dovrà avere una nuova denominazione, sarà inquadrato nello status della DSA con il livello più alto, un nuovo Statuto federale, nuovi Organi federali.

2. Il Consiglio Nazionale può autorizzare l'incorporazione, concertata tra i soggetti, di una DSA o altra disciplina sportiva da parte di una DSA anche senza alcuna variante nella denominazione della stessa DSA incorporante.

3) La fusione o incorporazione può avvenire purchè le diverse discipline sportive abbiano i seguenti requisiti:

- a) caratteristiche e qualità psico-fisiche e sportive simili e/o omologabili e/o compatibili;
- b) insistono su specifici e comuni impianti sportivi.

4) Nella fusione o incorporazione dovranno essere conseguiti e coniugati i seguenti principi:

- concertazione e attuazione di un rapporto funzionale e dinamico che tenga conto delle diversificate realtà e dell'evoluzione delle differenti discipline sportive;
- pari dignità,
- il rispetto delle minoranze;
- il peso ponderato negli Organi federali e/o Settori, Commissioni od altro organismi federali;
- funzionalità strutturale, organizzativa e gestionale;
- l'autonomia tecnica organizzativa e di gestione in armonia con le deliberazioni del Consiglio federale.

ARTICOLO 7

NATURA DEGLI INTERVENTI C.O.N.I. A FAVORE DELLE DSA ASSOCIATE AL CONI EFFETTIVE

Il C.O.N.I. prevede diverse forme d'intervento come di seguito elencate:

- 1 - l'erogazione di un contributo ordinario da erogare in base a criteri con parametri di riferimento;
- 2 - l'erogazione di contributi finalizzati:
 - a) alla preparazione delle squadre nazionali in maniera particolare per quelle Discipline le cui Federazioni Internazionali sono riconosciute dal C.I.O.;
 - b) alla promozione attraverso le attività giovanili e scolastiche;
 - c) all'organizzazione di grandi avvenimenti internazionali in Italia;
 - d) all'attività di formazione dei quadri
- 3 - l'erogazione di "servizi" a favore delle diverse discipline secondo necessità, così come viene fatto per le FSN. In particolare potranno prevedersi, in caso di assoluta necessità, uffici comuni a più discipline con personale C.O.N.I. in grado di fornire servizi di segreteria, assistenza legale, amministrativa e di marketing;
- 4 - l'assunzione, da parte del C.O.N.I., delle spese relative ad iniziative comuni a più discipline similari; per esempio, corsi di formazione, informazione, informatizzazione, stages, seminari, convegni e quanto altro.

ARTICOLO 8

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE DSA AL CONI EFFETTIVE

La Giunta Nazionale delibera l'erogazione di contributi in favore delle Discipline Sportive Associate commisurandoli al tipo di attività svolta ed alla consistenza organizzativa sul territorio, valutando anche le potenzialità di sviluppo in campo nazionale ed internazionale.

DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

La Giunta Nazionale provvede alla ripartizione dello stanziamento annuale destinato alle attività delle Discipline Sportive Associate sulla base di un indice percentuale attribuito a ciascuna Disciplina in relazione ai sotto elencati parametri valutativi.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

A) ATTIVITA' SPORTIVA 60%

Presenze a diverso titolo, nel programma dei giochi olimpici, livello dell'attività a carattere agonistico (mondiale e/o continentale), valore e presenze in campo internazionale e nazionale, riconoscimento da parte delle rispettive Federazioni internazionali e del CIO; attività sportiva di promozione giovanile; attività sportiva con scopi di crescita, maturazione personale, sociale, culturale e scientifica.

B) ATTIVITA' FORMATIVA 20%

Rilevanza dei corsi ed altre iniziative per la formazione dei quadri: dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara ed altre figure similari di operatori sportivi.

**C) SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE:
15%**

- Oneri gestionali
- Oneri derivanti da iniziative per prevenire e reprimere il doping;
- Oneri derivanti dal tipo di sport, individuale o di squadra e del tipo di attrezzatura sportiva
- Oneri derivanti dalla presenza sul territorio
- Oneri derivanti dalla consistenza degli iscritti
- Oneri legati alle indennità e rimborsi per gli organi centrali e periferici, alle spese per il personale, per i collaboratori, per le sedi, per l'assicurazione degli iscritti.

D) ATTIVITA' SUSSIDIARIE 5%

- Attività di immagine, ricerca e sperimentazione applicata e finalizzata alla promozione, diffusione e conseguimento della migliore prestazione
- Attività editoriali a carattere informativo, tecnico - scientifico e didattico finalizzato alla promozione, diffusione e crescita della pratica sportiva nonché della divulgazione delle metodologie di allenamento
- Rilevanza della immagine della disciplina e conseguente ritorno di interesse da parte di sponsor e aziende commerciali.

**ARTICOLO 9
INDIRIZZI E CONTROLLI**

1. Il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale esercitano nei confronti delle Discipline Sportive Associate Sperimentali, Provvisorie ed Effettive gli stessi indirizzi e controlli previsti dallo Statuto CONI con riferimento alle Federazioni Sportive Nazionali.
2. Il Consiglio Nazionale emana gli indirizzi in ordine all'attività delle Discipline Sportive Associate con particolare riferimento all'affiliazione, al riconoscimento ed ai controlli

sulle società e sulle associazioni sportive; ai tesseramenti, alla tutela sanitaria, a quella assicurativa e previdenziale degli atleti, alla prevenzione e repressione del doping, nonché alla formazione dei quadri ed a quella dei tecnici ed all'impiego del personale, eventualmente assegnato e quant'altro ritenga opportuno ai fini della funzionalità e del raggiungimento degli scopi statutari.

3. La Giunta Nazionale stabilisce l'erogazione di contributi in favore delle Discipline Sportive Associate Effettive al CONI determinando specifici vincoli di destinazione con particolare riguardo all'attività sportiva e formativa:
 - a) alla promozione giovanile
 - b) all'attività di alto livello nazionale
 - c) all'attività di alto livello internazionale
 - d) alla preparazione olimpica
 - e) all'attività di formazione dei quadri.
 - f) Iniziative per prevenire e reprimere il doping
4. La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Discipline Sportive Associate. In caso di irregolarità nella gestione o di violazioni all'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, la cui gravità e di esclusiva valutazione della Giunta Nazionale medesima, ovvero, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, nomina, sentito il Consiglio Nazionale, un commissario per le DSA al CONI Effettive, mentre sospende o revoca il riconoscimento per le Sperimentali e le Provvisorie .
5. **Le Discipline Sportive Associate Sperimentali, Provvisorie ed Effettive al CONI sono poste sotto il controllo tecnico sportivo ed amministrativo – ordinamentale da parte del CONI; le Discipline Sportive Associate Sperimentali e Provvisorie ad una Federazione Sportiva Nazionale sono poste sotto il controllo tecnico – sportivo della Federazione Sportiva Nazionale ed ordinamentale del CONI.**
6. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo e per il coordinamento di ogni necessità, nell'ambito del rapporto con il C.O.N.I., le Discipline Sportive Associate faranno riferimento all'Ufficio C.O.N.I. competente, tenendo costantemente informate le Federazioni Sportive Nazionali a cui sono direttamente associate alcune Discipline Sportive.

**ARTICOLO 10
EROGAZIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO
DELLE SOMME EROGATE ALLE DSA AL CONI
EFFETTIVE
CRITERI E MODALITA'**

A - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dopo l'approvazione del proprio Bilancio di previsione, il C.O.N.I. comunica alle Discipline Sportive Associate l'entità complessiva del contributo annuale stanziato a favore delle Discipline Sportive Associate.

Le Discipline Sportive Associate dovranno presentare entro 30 giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione:

- **A1** - una domanda di contributo a firma del Presidente della Disciplina Sportiva Associata;
- **A2** - una relazione programmatica sulle attività da svolgere con il contributo richiesto al CONI; *La relazione programmatica dovrà essere specifica e dettagliata per quanto attiene il programma della Disciplina Sportiva Associata con particolare riferimento alle attività:*
 - promozione giovanile;
 - alto livello Nazionale;
 - alto livello Internazionale;
 - Preparazione Olimpica;
 - Formazione Quadri (Dirigenti, Tecnici, Giudici, Arbitri, ecc.)
 - Iniziative per prevenire e reprimere il doping
- **A3** un preventivo tecnico - finanziario di spesa del contributo CONI, basato sul contributo concesso nell'anno precedente, approvato dal Consiglio federale, sottoscritto dal Presidente della Disciplina Sportiva Associata e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di riunione del Collegio dei Revisori dei Conti. *Il Preventivo tecnico - finanziario deve riguardare esclusivamente l'assunzione di spese di carattere sportivo, finalizzata ai programmi di cui sopra;*
- **A4** Il Bilancio Preventivo, approvato dagli organi competenti, e, sottoscritto dal Presidente della Disciplina Sportiva Associata e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed accompagnato dalle relative relazioni del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti.

B. RENDICONTO AMMINISTRATIVO CONSUNTIVO

L'impiego dei contributi, erogati dal C.O.N.I., dovrà rispettare le voci indicate nel preventivo tecnico - finanziario, e dovrà essere rendicontato in fase consuntiva.

Nel caso in cui si fossero verificati eventuali assestamenti nel consuntivo, rispetto al preventivo di spesa, dovranno essere fornite le relative motivazioni e giustificazioni.

Qualora le relative giustificazioni non fossero valide, si procederà alla revoca e/o all'eventuale recupero, parziale o totale, del contributo assegnato.

Le Discipline Sportiva Associate, dovranno presentare, entro il mese di maggio di ogni anno in cui viene erogato il contributo ordinario, la seguente documentazione:

- **B1** Il rendiconto tecnico – finanziario sul contributo ordinario CONI, riferentesi all'anno precedente, approvato dagli organi competenti e sottoscritto dal presidente della Disciplina Sportiva Associata e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di riunione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- **B2** una analitica relazione esplicativa sull'utilizzazione del contributo CONI a firma del Presidente della Disciplina Sportiva Associata;
- **B3** una certificazione di veridicità del Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto e sulla documentazione relativa che attesti che i giustificativi di spesa sono regolari e che saranno conservati agli atti della Disciplina Sportiva .Associata nei termini di legge;
- **B4** il Bilancio Consuntivo , dell'anno precedente, approvato dagli Organi competenti e sottoscritto dal Presidente della Disciplina Sportiva associata e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e accompagnato dalle relative relazioni del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- **B5** la Scheda tecnico conoscitiva compilata in ogni sua parte e corredata di tutti gli allegati richiesti.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il versamento di qualsiasi somma da parte del C.O.N.I. sarà disposto esclusivamente mediante accredito sul conto corrente aperto presso un Istituto di Credito ed intestato unicamente alla Disciplina Sportiva Associata, previo formale provvedimento del suo organo, deliberato e vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti con il quale si confermino gli estremi del conto stesso.

Il contributo annuale, suddiviso in due rate semestrali, sarà posto in pagamento entro l'inizio di ciascun semestre.

PRIMA RATA

La prima rata, di acconto, sarà dell'ordine del 50% rispetto al contributo ordinario globale dell'anno precedente. Avendo un carattere di automatismo, verrà erogata direttamente dall'Ufficio Competente, senza necessità di deliberazione apposita della G.N.

Per le DSA riconosciute nel corso dell'anno precedente a quello dell'erogazione, il contributo sarà pagato in unica soluzione, con la seconda rata.

Il pagamento della prima rata è subordinato:

- 1. alla presentazione della documentazione di cui ai punti A1-A2-A3-A4 del presente articolo;**
- 2. all'approvazione, da parte dell'Ufficio competente, del preventivo tecnico – finanziario sul contributo ordinario CONI e della relativa relazione programmatica;**
- 3. alla posizione regolare rispetto alla situazione finanziaria, alla documentazione relativa ai contributi già deliberati dal CONI e all'osservanza dell'ordinamento sportivo.**

Non sono inoltre ammesse le domande di contributo da parte di Discipline Sportive associate che non siano in regola con la documentazione relativa ai contributi degli anni precedenti e non abbiano adeguato i loro regolamenti agli indirizzi del C.O.N.I.

Qualora la documentazione prevista non sia stata presentata nei termini stabiliti o risulti incompleta e/o irregolare, la domanda di contribuzione sarà considerata irricevibile; nel caso si tratti della documentazione relativa al pagamento della seconda rata, si procederà alla revoca e recupero della prima rata erogata in acconto.

Ai fini degli accertamenti amministrativi si potrà procedere alla sospensione del contributo e, qualora si accertino irregolarità, si procederà alla revoca del contributo già deliberato.

SECONDA RATA

Il pagamento della seconda rata, a saldo, è subordinato alla presentazione della documentazione di cui ai punti B1-B2-B3-B4-B5 del presente articolo ed all'approvazione, da parte dell'Ufficio del CONI competente, del Rendiconto Tecnico – finanziario sul contributo CONI.

ACCERTAMENTI

Nell'esercizio del potere di vigilanza il C.O.N.I. eserciterà il dovuto controllo sull'effettiva destinazione dei contributi per le finalità per le quali vengono attribuiti.

Al riguardo sono nominati dal CONI: 1 membro effettivo ed 1 supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti di ciascuna Disciplina Sportiva Associata.

Potranno inoltre essere adottate tutte le misure necessarie per accertare la corretta utilizzazione delle somme erogate, incluse ulteriori richieste documentali, verifiche contabili e indagini ispettive.

DECADENZA

Qualora la DSA non provveda entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta in merito da parte dell'Ufficio competente del CONI, (inoltrata per mezzo di Raccomandata con Avviso di Ricevimento), a presentare la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, la DSA perde il titolo ad avere il contributo determinato, per decadenza dei termini.

L'indicazione della presente clausola di decadenza sarà obbligatoriamente riportata nella richiesta di documentazione inoltrata dall'Ufficio competente.

PROVEDIMENTI SANZIONATORI

In caso di irregolarità potranno essere adottati provvedimenti di:

- 1. sospensione di contributi eventualmente già precedentemente deliberati e non erogati in attesa di accertamenti e/o di regolarizzazione delle situazioni da parte delle Discipline Sportive Associate interessate;**
- 2. revoca dei contributi per gravi irregolarità di ordine amministrativo e statutario**

Il CONI si riserva inoltre di recuperare eventuali crediti, nei confronti delle Discipline Sportive Associate, anche mediante trattenuta sulle eventuali rate del contributo ordinario.

<p align="center">ARTICOLO 11 COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE</p>
--

1. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

- a) Il Coordinamento Nazionale delle Discipline Sportive Associate è composto dai Presidenti delle Discipline Sportive Associate Effettive al CONI (ed alle FSN ,queste ultime ove riconosciute in tale status prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in osservanza della norma transitoria) con diritto di voto e dai Presidenti delle DSA Provvisorie e Sperimentale al CONI ed alle FSN , senza diritto di voto**
- b) Esso persegue l'obiettivo della promozione e sviluppo della attività sportiva con particolare riferimento alle Discipline Sportive Associate.**

- c) Il Coordinamento Nazionale delle Discipline Sportive Associate si riunisce almeno tre volte l'anno e possibilmente prima delle sedute del Consiglio Nazionale del CONI, convocate per l'adozione di atti di regolazione e coordinamento dell'attività sportiva, ai sensi dell'art.25 punto 3 dello Statuto del CONI.
- d) Il Coordinamento Nazionale è convocato dal Presidente dello stesso Coordinamento in seduta ordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.
- e) E' convocato in seduta straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto a voto.
- f) L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere comunicato almeno 10 giorni prima della riunione.
- g) Per la validità delle sedute del Coordinamento Nazionale occorre la presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto a voto.
- h) Le deliberazioni del Coordinamento Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, aventi diritto a voto.
- i) Tre rappresentanti delle Discipline Sportive Associate partecipano alle sedute del Consiglio Nazionale del CONI, convocato per l'adozione di atti di regolazione e coordinamento dell'attività sportiva nazionale ai sensi dell'art.6 p.5 dello Statuto del CONI.
- j) Un rappresentante delle Discipline Sportive Associate assiste ai lavori del Comitato Nazionale Sport per Tutti ai sensi dell'art.10 p.2 lettera h dello Statuto del CONI.

2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI DUE VICE PRESIDENTI

- a) Il Coordinamento Nazionale è convocato dal Presidente uscente, in fase di prima applicazione dal Segretario Generale del C.O.N.I., entro il mese di aprile dell'anno successivo in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi per eleggere nel suo seno, tra i componenti aventi diritto a voto:
 - Presidente;
 - due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie.
- b) Il Presidente ed i due Vice Presidenti partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale del CONI
- c) Il Presidente assiste ai lavori del Comitato Nazionale Sport per Tutti di cui al paragrafo 1 punto I del presente articolo.
- d) Il Dirigente dell'Ufficio CONI competente partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Coordinamento Nazionale delle Discipline Sportive Associate, con funzioni di segretario, curando la tenuta dei relativi verbali.

- e) Il Coordinamento Nazionale delle Discipline Sportive Associate per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale degli uffici centrali CONI competenti.

ARTICOLO 12
NORMA TRANSITORIA

In prima applicazione saranno fatti salvi i diritti acquisiti e lo status conseguito dalle Discipline Sportive Associate al CONI od ad una FSN già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando che per le DSA associate ad una FSN non è prevista alcuna forma di contribuzione da parte del CONI.

AREA 3

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

ARTICOLO 1

ORDINAMENTO DELLE FSN

L'ordinamento delle FSN è quello stabilito, in riferimento al D. lgs. N. 242/99, dagli artt. 20, 21, 22,23 dello Statuto del CONI.

ARTICOLO 2

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

Il CN delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, quali FSN delle Discipline Sportive Associate al CONI Effettive che rispondono ai seguenti pre-requisiti:

qualifica di Disciplina Sportiva Associata al CONI Effettiva, ottenuta da almeno 4 anni, che organizza in Italia una disciplina sportiva la cui Federazione Internazionale ha ottenuto il riconoscimento definitivo diretto del CIO

In casi eccezionali e particolari il CONI si riserva la facoltà di valutare se ritenere non essenziale la condizione di cui sopra nel caso in cui la DSA al CONI effettiva organizza un'attività con una specifica valenza educativa, formativa, pedagogica e sociale, in campo prevalentemente motorio, fortemente radicata, quantitativamente, qualitativamente e nel tempo, sull'intero territorio nazionale nella tradizione, nel costume e nella cultura italiani.

Le Discipline Sportive Associate al CONI Effettive, che sono in possesso dei pre-requisiti devono **presentare contestualmente in atto**, al momento dell'istanza di riconoscimento quali FSN, i seguenti requisiti:

A. REQUISITI FONDAMENTALI

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti per le Discipline Sportive Associate al CONI Effettive, il Consiglio nazionale del CONI può riconoscere, quale Federazione Sportiva Nazionale, le DSA che rispondano anche ai seguenti requisiti:

1. affiliazione alla rispettiva Federazione Internazionale, riconosciuta in modo diretto e definitivo dal C.I.O.

2. svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni, sulla base di un calendario federale che preveda l'organizzazione e svolgimento regolare e sistematico di Campionati italiani

3. la partecipazione regolare e sistematica alle manifestazioni internazionali nonché ai Campionati Europei e Campionati mondiali

4. programmazione e svolgimento regolare e sistematico dell'attività

giovane ivi compresi i Campionati Italiani

5. programmazione ed attuazione di piani di formazione annuali, in campo nazionale e/o internazionale, degli atleti, dei tecnici e del gruppo arbitri/giudici, per la definizione e inquadramento di specifiche qualifiche e ruoli di atleti, tecnici e arbitri/giudici.

6. gestione della disciplina sportiva conformemente alla Carta Olimpica ed alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, del CIO e del CONI.

7. prevedere ed adottare le adeguate iniziative ed i necessari controlli per prevenire e reprimere il fenomeno del Doping in conformità alle norme ed indirizzi delle rispettive Discipline Internazionali, del C.I.O., del C.O.N.I. e delle leggi dello Stato.

8. Ordinamento statutario e regolamentare ispirato ai principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI:

9. assenza di fini di lucro.

10. Procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità a quanto disposto dall'art.16 comma 2 del Decreto Legislativo 23.7.1999 n.242 e dallo Statuto del CONI;

11. le Discipline, con attività prevalentemente motoria, devono avere tradizione sportiva italiana, essere radicate sul territorio, far parte integrante dell'educazione, del costume, della cultura e del patrimonio sportivo nazionale e devono avere finalità sociali, formative e preventive sul piano psico-fisico e morale.

12. Consistenza qualitativa e quantitativa del movimento sportivo con la presenza articolata e organizzata, distribuita in modo omogeneo sul territorio Nazionale di Associazioni Sportive, atleti, tecnici, arbitri/ giudici.

Saranno valutati inoltre i seguenti parametri:

a) l'inserimento della disciplina sportiva nel programma olimpico come disciplina effettiva (motivo preferenziale)

b) il ranking in campo nazionale ed internazionale della Federazione;

c) l'interesse che riveste tra i giovani e lo svolgimento sistematico di Mondiali e Continentali giovanili;

d) la disponibilità di impianti sportivi sul territorio, valutando le differenziazioni tra le diverse tipologie di attività che si svolgono all'aperto e/o al chiuso nel rispetto dell'ambiente;

e) la complessità dell'impianto sportivo e l'incidenza degli eventuali oneri gestionali sullo sviluppo e diffusione della disciplina sportiva;

f) la differenziazione tra discipline di tipo individuale e a squadre,

monodisciplinare o pluridisciplinare

g) la rilevanza spettacolare ;

h) l'utilizzo di attrezzi e mezzi meccanici sportivi semplici o complessi e gli eventuali oneri e l'incidenza sullo sviluppo e diffusione delle Discipline sul territorio nazionale;

i) la capacità di autosufficienza finanziaria accertata attraverso il bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello che accompagna la presentazione dell'istanza di riconoscimento, l'entità delle entrate proprie, la rilevanza della componente commerciale, gli eventuali debiti verso il CONI e verso terzi;

j) gli eventuali contenziosi in corso con tesserati, Affiliati, eventuali Leghe, CONI e terzi.

ARTICOLO 3. PERCORSO DI RICONOSCIMENTO

Possono richiedere il riconoscimento, ai fini sportivi, quale Federazione Sportiva Nazionale:

Soltanto le Discipline Sportive Associate al CONI Effettive:

con tale qualifica ottenuta da almeno 4 anni;

in possesso dei -requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;

è motivo preferenziale l'inserimento nel programma olimpico.

ARTICOLO 4. DECORRENZA DEL RICONOSCIMENTO

Gli effetti del riconoscimento a FSN hanno decorrenza, ai fini sportivi, dalla data di deliberazione del provvedimento mentre ai fini strutturali, organizzativi economici e finanziari , decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del provvedimento.

ARTICOLO 5 SCISSIONE DI FSN

1. Qualora una FSN si divide in due o più discipline autonome, differenziate e indipendenti e non affini, queste ultime possono richiedere il riconoscimento, iniziando l'iter, come Disciplina Sportiva Associata al CONI Effettiva e saranno inquadrare, se in possesso e sulla base dei requisiti posseduti, nella specifica tipologia, saltando la tipologia di Disciplina Sportiva Associata SPERIMENTALE e PROVVISORIA
2. Qualora una disciplina autonoma, differente, indipendente, e non affine si distacca dalla FSN di appartenenza, previo parere favorevole della FSN di origine, non può richiedere il riconoscimento a nuova Federazione ma deve iniziare l'iter chiedendo il riconoscimento come Disciplina Sportiva Associata al

CONI Effettiva e sarà inquadrata, se in possesso e sulla base dei requisiti posseduti nella specifica tipologia, saltando la tipologia di Disciplina Sportiva Associata SPERIMENTALE E PROVVISORIA

ARTICOLO 6 FUSIONE ED INCORPORAZIONE

1. Il Consiglio Nazionale può autorizzare la fusione di 2 o più FSN, concertata tra i soggetti interessati, che dà origine ad un nuovo soggetto unico federativo, che dovrà avere una nuova denominazione, un nuovo Statuto federale e nuovi Organi federali.

2. Il Consiglio Nazionale può autorizzare l'incorporazione, concertata tra i soggetti, di una DSA o altra disciplina sportiva da parte di una FSN anche senza alcuna variante nella denominazione della stessa FSN incorporante.

3. La fusione o incorporazione può avvenire purchè le diverse discipline sportive abbiano i seguenti requisiti:

- caratteristiche e qualità psico-fisiche e sportive simili e/o omologabili e/o compatibili;
- insistono su specifici e comuni impianti sportivi.

4. Nella fusione o incorporazione dovranno essere conseguiti e coniugati i seguenti principi:

- concertazione e attuazione di un rapporto funzionale e dinamico che tenga conto delle diversificate realtà e dell'evoluzione delle differenti discipline sportive;
- pari dignità,
- il rispetto delle minoranze;
- il peso ponderato negli Organi federali e/o Settori, Commissioni od altro organismi federali;
- funzionalità strutturale, organizzativa e gestionale;
- l'autonomia tecnica organizzativa e di gestione in armonia con le deliberazioni del Consiglio federale.

ARTICOLO 7 VERIFICA REQUISITI

Il CONI si riserva di verificare che le FSN riconosciute presentino il possesso dei requisiti richiesti.

In caso di sopravvenuta mancata rispondenza dei requisiti da parte di una FSN riconosciuta, il Consiglio Nazionale:

- nei casi meno gravi**, può concedere una deroga al possesso di tali requisiti, mantenendo il riconoscimento provvisorio quale FSN per un tempo determinato, al fine di offrire alla FSN l'opportunità di conseguire nuovamente i requisiti mancanti
- nei casi gravi**, sarà valutata, sulla base dei requisiti posseduti dalla FSN, la possibilità di procedere al riconoscimento come DSA
- nei casi più gravi** di accertata irregolarità di tipo normativo, regolamentare, amministrativo, tecnico-sportivo, si procederà alla revoca del riconoscimento.

ARTICOLO 8 NORMA TRANSITORIA

In prima applicazione saranno fatti salvi i diritti acquisiti e lo status conseguito dalle FSN già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

N.B.

Il presente Regolamento consta di pagine n. 39 (esclusa la copertina)


L'Area 1 (Nuove Discipline Sportive – Osservatorio) consta di 8 articoli, 1 tabella, 1 grafico.

L'Area 2 (Discipline Sportive Associate) consta di 12 articoli, 3 tabelle, 1 grafico.

L'Area 3 (Federazioni Sportive Nazionali) consta di 8 articoli, 1 grafico.

Le tabelle ed i grafici delle tre aree costituiscono inscindibile parte integrante del presente Regolamento.

GRAFICO N. 4
PERCORSO DI RICONOSCIMENTO DA DSA AL CONI EFFETTIVA
A FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE



Handwritten signature